

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI  
TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DEL  
RIFIUTO SOLIDO URBANO (EER 20.01.08) PROVENIENTE DA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA, PER UN PERIODO DI 12 MESI,  
OLTRE EVENTUALE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO  
FINO AD ULTERIORI 12 MESI  
AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  
(LOTTO N. \_\_ CIG: \_\_\_\_\_)**

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

la **Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale ed amministrativa in Teramo alla via Melchiorre Delfico n. 73, (C.F. e P.IVA 00914920673), in persona dell'Amministratore Delegato dott. Enrico Prandin, nel prosieguo indicata anche come "Conferitore";

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_,  
(P.IVA \_\_\_\_\_), in persona del Rappresentante legale \_\_\_\_\_,  
nel prosieguo indicata anche come "Ditta";

**PREMESSO CHE**

- è stata effettuata in data \_\_\_\_\_ la pubblicazione di un bando di gara, finalizzato l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della frazione organica umida del rifiuto solido urbano (EER 20.01.08) proveniente da raccolta differenziata;

- nei termini e con le modalità previste nella procedura sono pervenute n. \_\_ offerte, anche all'esito di verifiche è risultato che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ D. Lgs. 50/2016;

- la Ditta è titolare di una autorizzazione impiantistica n. \_\_\_\_\_ che prevede il conferimento del rifiuto organico (EER 20.01.08) nel sito in località \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicato come *impianto*;

- il rifiuto organico di cui al EER 20.01.08 ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto separato al fine di facilitarne il trattamento, è oggetto di specifiche operazioni di recupero di cui all'Allegato C "Operazioni di Recupero" del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;

- l'*impianto* è un impianto di recupero ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006

ss.mm.ii.;

- in forza dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani tal quali, essendo necessario il preventivo trattamento;

- in forza dell'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, ovvero l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

- a norma dell'art. 182 del medesimo D.Lgs. e del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, lo smaltimento in discarica costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti cui può farsi ricorso soltanto laddove l'autorità competente verifichi l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181;

- a norma dello stesso art. 182:

a) i rifiuti da avviare al conferimento devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

b) deve assicurarsi il loro conferimento in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi e rispettare, ove possibile, il principio di autosufficienza nell'ambito territoriale ottimale,

c) occorre utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

- anche per quanto riguarda l'attività di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, deve essere privilegiato, ove possibile, il concetto di prossimità agli impianti (art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

- la *Ditta* ha prodotto tutta la documentazione propedeutica ai fini della stipula del presente Contratto, nello specifico: cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) a massimale unico per sinistro di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre ina-

dempienze relative all'esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **art. 1 - (premesse)**

Le premesse, gli atti ed i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente Contratto, ivi compresi la l'Offerta economica ed il Capitolato Tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono altresì allegati al presente contratto: A) Copia del provvedimento di autorizzazione indicato in premessa; B) DUVRI. Gli Allegati A) e B) vengono trasmessi dalla Ditta.

### **art. 2 - (oggetto)**

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento del rifiuto urbano organico detenuto dal Conferitore, (EER 200108), per un quantitativo raccolto e trasportato a cura del Conferitore stesso ai fini del trattamento e del recupero di \_\_\_\_\_ **tonnellate**, pari a circa n. \_\_\_ conferimenti a settimana per il periodo di \_\_\_ mesi. Per eventuali conferimenti aggiuntivi, che avverranno previa autorizzazione esplicita della "Ditta", saranno applicati gli stessi corrispettivi di cui all'art. 7 del presente contratto.

L'importo complessivo massimo presunto è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_).

2.1 – In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, la Ditta rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo/quantitativo complessivo massimo presunto.

2.2 – la Ditta si impegna a considerare e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato, previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

### **art. 3 - (modalità esecutive)**

La Ditta si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto in favore del Confe-

ritore, conformemente alle normative di cui in premessa, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti autorità, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, DUVRI (allegato B) nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.1. - In particolare, la Ditta si obbliga a provvedere:

- alla ricezione del rifiuto conferito, previa acquisizione e conferma della documentazione prevista dalla normativa vigente (Analisi merceologiche, procedimento di omologa, etc...);
- al/ai trattamento/i finalizzati al recupero, previsti dall'autorizzazione dell'*impianto*;
- al trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche opportunamente autorizzate.

#### **art. 4 - (responsabilità e oneri del conferitore)**

Il Conferitore effettuerà il conferimento del rifiuto urbano organico, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B.

#### **art. 5 – (durata del contratto)**

Il presente contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del presente contratto o dalla consegna del servizio, se è stata effettuata anteriormente in via d'urgenza e, comunque, fino al completo esaurimento dell'importo complessivo aggiudicato, anche incrementato, come previsto nella presente documentazione di gara.

Il contratto in essere potrà essere prorogato di ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le parti.

#### **art. 6 - (limitazione, sospensione cessazione del servizio)**

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti finali di recupero e/o smaltimento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà della Ditta, ivi compreso il caso di scioperi del personale, la Ditta potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò

dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti anche nei seguenti casi:

- venir meno, per qualunque causa non imputabile alla Ditta delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della Ditta e del Conferitore.

Al di fuori delle cause suddette, la cessazione del presente contratto darà diritto alle parti di avviare le procedure di recupero e risarcimento dei danni.

#### **art. 7 - (corrispettivo)**

Per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il corrispettivo a favore della Ditta è stabilito in €/t \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) **oltre IVA** per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto.

Il corrispettivo è stato determinato anche tenendo conto dell'incidenza degli ulteriori oneri non destinati alla Ditta e costituiti dal tributo speciale che la Ditta è tenuta a versare alla Regione sede della discarica di recapito dei residui di lavorazione.

#### **art. 8 - (fatturazione e pagamenti)**

La Ditta procederà alla fine di ogni mese ad emettere la fattura relativa ai quantitativi conferiti al trattamento. Il pagamento dovrà avvenire entro i novanta giorni data fattura fine mese, preferibilmente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136.

8.1. - Qualora il pagamento delle fatture avvenga con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine previsto, la Ditta riconoscerà al Conferitore una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7 pari al 2%. Tale riduzione verrà riconosciuta su base quadrimestrale, salvo il buon esito della verifica del rispetto delle condizioni pattuite.

#### **art. 9 - (adeguamenti e revisione del corrispettivo)**

Qualora i costi relativi all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei residui di lavorazione dovessero aumentare per ragioni imprevedibili, anche a causa dell'indisponibilità a riceverli da parte degli impianti e delle discariche più vicini all'impianto, è facoltà della Ditta sottoporre al Conferitore, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti variazioni in aumento del corrispettivo.

Entro i successivi trenta giorni, il Conferitore potrà recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso a mezzo di raccomandata a.r., ovvero aderire alla proposta della Ditta. In tal caso la Ditta è comunque obbligata ad assicurare il servizio a corrispettivo invariato per il tempo massimo di un mese dalla comunicazione di variazione. Qualora la volontà di recesso non venga manifestata entro il termine che precede, la variazione si intenderà accettata.

9.1. - Il corrispettivo di cui all'art. 7 sarà altresì adeguato a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, degli oneri non destinati alla Ditta di cui allo stesso art. 7, ovvero in funzione degli eventuali ulteriori oneri che per legge o provvedimento amministrativo dovessero andare a gravare sulle attività oggetto del presente contratto. L'aumento del corrispettivo dovuto all'aumento e/o all'introduzione degli oneri qui considerati non conferisce al Conferitore il diritto di recedere dal contratto.

#### **Art. 10 - (Cauzione)**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, come indicato in premessa, la Ditta ha prodotto la cauzione definitiva indicata in premessa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia opera nei confronti del Conferitore a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.

La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su base mensile, in ragione ed in misura della consegna del *Servizio*.

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del Contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta del Conferitore.

La Ditta prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *il* Conferitore avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.

In caso di violazione da parte della Ditta dell'obbligo di reintegrare la cauzione, il Conferi-

tore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

**art. 11 - (verifica dei livelli dei servizi)**

Si richiamano espressamente le prescrizioni e le verifiche previste al riguardo dalle autorizzazioni indicate in premessa e dalla normativa vigente.

**art. 12 - (subaffidamenti)**

Fatte salve le prestazioni relative ai trasporti ed al conferimento degli scarti prodotti durante le lavorazioni interne dell'impianto e fermi restando gli obblighi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è vietata la cessione a terzi delle attività di cui al presente contratto, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alle normative vigenti.

**art. 13 - (risoluzione del contratto)**

Il Conferitore potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c. con semplice atto unilaterale ricettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- qualora a carico la Ditta venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del DPR n.252/98;
- esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Nelle predette ipotesi il Conferitore darà comunicazione alla Ditta dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese della Ditta inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. In ogni caso, il Conferitore potrà richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della Ditta, derivassero al Conferitore per qualsiasi motivo.

**art. 14 - (personale e provvidenze)**

La Ditta è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in partico-

lare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

**art. 15 - (registrazione e spese)**

Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico della Ditta, in caso di registrazione.

**art. 16 - (tracciabilità dei flussi finanziari)**

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. A tal fine, si impegna a fornire, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per i flussi finanziari derivanti o connessi all'esecuzione del presente contratto e la/e generalità ed il/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto.

**art. 17 - (controversie)**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, sarà adito il giudice naturale competente per legge.

**art. 18 - (trattamento dei dati)**

I dati personali saranno trattati ai soli fini dell'esecuzione della gara in oggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**art. 19 - (clausola di salvaguardia)**

1. La Ditta si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla Te.Am. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del



medesimo Modello, di cui la Ditta dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte della Ditta rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Te.Am. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della Ditta in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

2. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. In ragione di ciò, a seguito della decadenza dell'affidamento a Te.Am. per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Teramo, Te.Am. si riserva il diritto di non procedere alla stipula o di risolvere il contratto per i servizi di cui alla presente procedura, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**

**la Ditta**

---

Si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 4 (*responsabilità e oneri del conferitore*); art. 5 (*durata del contratto*); art. 6 (*limitazione, sospensione cessazione del servizio*); art. 7 (*corrispettivo*); art. 8 (*fatturazione e pagamenti*); art. 9 (*adeguamenti e revisione del corrispettivo*); Art. 10 (*Cauzione*); art. 13 (*risoluzione del contratto*); art. 19 (*clausola di salvaguardia*).

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**

**la Ditta**

---